



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 101 Reg. Delib. del 03/10/2023

OGGETTO:	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO – CONVENZIONE CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI, UNITÀ OPERATIVA DI LECCO – APPROVAZIONE SCHEMA
-----------------	---

L'anno **duemilaventitré** addì **tre** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CANEPARI FABIO	Presidente	Si	
BONAZZOLA MICHAEL	Assessore	Si	
GUMINA MAURO	Assessore	Si (*)	
MALUGANI GIUSEPPE	Assessore	Si	
POMI DINO	Assessore	Si	

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO – CONVENZIONE CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI, UNITÀ OPERATIVA DI LECCO – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n. 12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16;

PREMESSO CHE:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO);
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché al Decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che i sopra richiamati strumenti normativi consentono la stipula di convenzioni tra Istituti Scolastici del ciclo delle scuole secondarie di secondo grado e le imprese, o associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli Enti Pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

CONSIDERATO altresì che la Comunità Montana, ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, si è resa disponibile ad accogliere studenti e/o neolaureati per periodi di tirocinio, i quali rappresentano importanti momenti di confronto ed un'opportunità per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse dell'Ente;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra Fondazione Luigi Clerici, con sede legale in via Montecuccoli, 44/2 - 20147 - Milano (Mi) e sede operativa, responsabile per l'attuazione del tirocinio, in via Mazzucconi, 71 - 23900 - Lecco (Lc) - C.F. 80037690155 di seguito denominata "soggetto promotore", e la nostra Comunità Montana "soggetto ospitante" sino al termine del tirocinio;

CONSIDERATO che non sono previste spese a carico della Comunità Montana e che Fondazione Luigi Clerici si impegna a garantire all'eventuale tirocinante una copertura assicurativa per tutti i rischi che possano derivare dall'attività svolta presso l'Ente;

RITENUTA opportuna e meritevole l'approvazione del suddetto schema;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, ente gestore del Parco Regionale Grigna Settentrionale, e Fondazione Luigi Clerici, con sede legale in via Montecuccoli, 44/2 - 20147 - Milano (Mi) e sede operativa, responsabile per l'attuazione del tirocinio, in via Mazzucconi, 71 - 23900 - Lecco (Lc) - C.F. 80037690155, relativo alla possibilità di avviare un tirocinio curriculare formativo secondo progetti concordati.
2. Di autorizzare il Presidente protempore della Comunità Montana nonché Direttore del Parco alla sottoscrizione della convenzione sopraccitata.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'atto.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FABIO CANEPARI

Il Segretario
GIULIA VETRANO



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **03/10/2023**

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO – CONVENZIONE CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI, UNITÀ OPERATIVA DI LECCO – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Parco della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 03/10/2023

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **101** Reg. Delib. del 03/10/2023

OGGETTO:	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE FORMATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MOMENTI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO – CONVENZIONE CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI, UNITÀ OPERATIVA DI LECCO – APPROVAZIONE SCHEMA
----------	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 04/10/2023

IL SEGRETARIO

Vetrano Giulia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICULARE n° _____

(ai sensi della DGR 17.01.2018 n. 7763 e del Decreto del 07.05.2018 n. 6286)

TRA

FONDAZIONE LUIGI CLERICI - di seguito denominata "soggetto promotore", con sede legale in via Montecuccoli, 44/2 - 20147 - Milano (Mi) e sede operativa, responsabile per l'attuazione del tirocinio curricolare, in via Mazzucconi, 71 - 23900 - Lecco (Lc) C.F. 80037690155, rappresentato dalla sig.ra SPREAFICO SILVIA nata a Lecco (Lc) il 08/01/1978

E

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA, ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in via Fornace Merlo, 2 - 23816, Barzio (Lc) C.F / P.IVA: 01409210133 rappresentata dal Presidente Protempore della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera nonché Direttore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale CANEPARI FABIO nato a Lecco il 03/11/1960

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA, ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE si impegna ad accogliere presso le sue strutture l'alunna ARRIGONI BATTIA DEBORA, in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominata "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curricolare su proposta del soggetto promotore FONDAZIONE LUIGI CLERICI, UNITÀ OPERATIVA DI LECCO

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata

complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata di sette mesi dal 09/10/2023 fino al 09/04/2024 (da lunedì, a mercoledì per 7 ore giornaliere)

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che **NON È PREVISTA L'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE.**

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Soggetto Promotore;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal Soggetto Promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08
- b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08
- c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Lecco xx/xx/xxxx

Fondazione Luigi Clerici
Unità Operativa di Lecco Mazzucconi
SPREAFICO SILVIA

Il Presidente
Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d'Esino e Riviera
CANEPARI FABIO